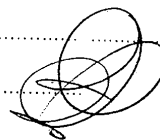
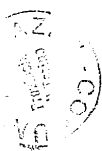


Comune di.....MAZZE

PROVINCIA DI.....TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	14	Annullamento della commissione
1	Istituzione del servizio		CAPO IV - TARIFFE
2	Oggetto del regolamento	15	Tariffe
3	Gestione del servizio	15-bis	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici
4	Funzionario responsabile	16	Riduzione del diritto
5	Soggetto passivo	17	Esenzione dal diritto
6	Definizione e finalità del servizio		CAPO V - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO
	CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE	18	Pagamento del diritto - Recupero di somme
7	Superficie degli impianti	19	Gestione contabile delle somme riscosse
8	Ripartizione della superficie e degli impianti	20	Contenzioso
9	Spazi privati per le affissioni dirette		CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI
10	Autorizzazione per le affissioni dirette	21	Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative
11	Rimborso di spese	22	Rinvio ad altre disposizioni
	CAPO III - MODALITÀ PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI	23	Pubblicità del regolamento
12	Modalità per le pubbliche affissioni	24	Variazioni del regolamento
13	Consegna del materiale da affiggere	25	Entrata in vigore

ART. 1
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. È istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle «Pubbliche affissioni».

ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 3
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, ^{alla Giunta o al Sindaco se non possibile alla Giunta} ~~all'assessore preposto~~, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 5:

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.



8.

ol

a-

za

o-

ti-

di

re-

nti:

ite

no

oti-

os-

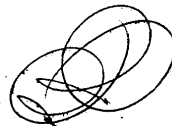
o.

o-

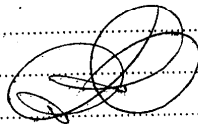
DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE



AFFISSIONI DIRETTE

ART. 7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq.20.....
.....venti.....) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 8

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica20...%
 - b) alle affissioni di natura commerciale.70...%
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.10...%100 %
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 9

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n.1..... copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto.
2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in2..... mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di2..... mesi.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 7

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 18 - servizio delle pubbliche affissioni.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

Nota all'art. 8

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 3 - Regolamento e tariffe.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Nota all'art. 9

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 12 - Pubblicità ordinaria.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

comuni di classe I	L. 32.000
comuni di classe II	L. 28.000
comuni di classe III	L. 24.000
comuni di classe IV	L. 20.000
comuni di classe V	L. 16.000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

RIMBORSO DI SPESE

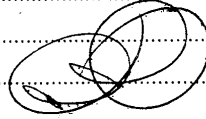
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 1.500, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi L. 1.000
b) Rimborso stampati L. 500
..... L.
Tornano L. 1.500

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE



ONE

MODALITÀ PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 12

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)



1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento alla commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 13

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 14

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

mento

su ri-
dica-

ausa
deve

dalla

arico

go di

alora
chie-

giorni
ni fe-
ione:
con

ne, le
quali

sione

negli
oloro

ne di

chivi.

te re-

stitu-



munne o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

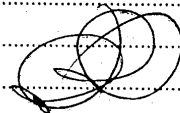
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorso i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE



5/2/20

**ART. 15
TARIFFE**

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)



1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto alla misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti obiettivi turistici:

le tariffe previste all'art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo dal al viene applicata una maggiorazione

**ART. 16
RIDUZIONE DEL DIRITTO**

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

**ART. 17
ESENZIONI DAL DIRITTO**

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 15

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

	per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I	L. 2.800	L. 840
comuni di classe II	L. 2.600	L. 780
comuni di classe III	L. 2.400	L. 720
comuni di classe IV	L. 2.200	L. 660
comuni di classe V	L. 2.000	L. 600

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Nota all'art. 15-bis

Va depennato, anche nel sommario, se il caso non ricorre.



ART. 18
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME
(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 19
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 18

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 9 - Pagamento dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per la fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
 2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
 3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ed affissioni non aventi carattere commerciale.
 4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
 5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
 6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
 7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
- Il D.P.R. n. 43/1988, reca: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657».
- Codice Civile.
- Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.
- Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, supplementari, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.
- Se si tratta di ruoli supplementari, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
- Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
- Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 21
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 22
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI



1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 23
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.



ART. 25
ENTRATA IN VIGORE
(Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 21

Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omessa o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24 - Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

— La legge n. 689/1981, reca: «Modifica al sistema penale». Le sezioni I e II del capo I disciplinano i principi generali di applicazione delle sanzioni amministrative.